



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano  
Via Soderini 24- 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**Oggetto: decreto di esclusione dalle GPS della Provincia di Milano ex artt. 7, comma 8, e 8, commi 7 e 9, dell'O.M. n. 60/2020**

IL DIRIGENTE

**VISTO** il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;

**VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

**VISTO** il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

**VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche statali;

**VISTO** in particolare l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020;

**VISTO** in particolare l'art. 7, comma 8, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";

**VISTO** in particolare l'art. 7, comma 9, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità";

**VISTO** in particolare l'art. 8, comma 9, dell'ordinanza ministeriale n. 60/2020, ai sensi del quale "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato;



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**

Ufficio X Ambito Territoriale di Milano

Via Soderini 24– 20146 Milano - Codice Ipa: m\_pi

**CONSIDERATA** la nota ministeriale prot. n. 1588 dell'11/09/2020, avente per oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto";

**VISTO** il decreto del dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano prot. 1761 del 26/09/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) rettificata;

**CONSIDERATA** la nota dell'Ufficio scolastico territoriale di Milano N. 23588 del 21 dicembre 2020, con cui si forniscono, alle istituzioni scolastiche, indicazioni in merito alle operazioni di controllo titoli e convalida punteggi GPS;

DISPONE

A seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa, i docenti inseriti nell'elenco allegato sono esclusi dalle GPS di prima e seconda fascia della provincia di Milano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X  
AMBITO TERRITORIALE MILANO

Yuri Coppi

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato:

Elenco esclusi GPS I e II fascia provincia di Milano

Ufficio X – Settore VI Graduatorie personale docente – Claudio Aliperti